



CORPO DI POLIZIA LOCALE

Caserma "Domenico Scolaro"

Via Papa Giovanni XXIII – 89015 Palmi (RC)

Tel. 0966/21380 – Fax 0966/261473

comandante@poliziamunicipalepalmi.it – poliziamunicipalepalmi@asmepec.it



CIRCOLARE INTERNA N. 2/2026

Oggetto: Prescrizioni a tutela della sosta regolamentata nella Z.T.L. per i veicoli autorizzati ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 85 del 03-07-2026 (ciclofattorini/riders e titolari di esercizi di somministrazione). Clausola di decadenza del permesso per violazioni reiterate.

AL N.G.V.S.I.

Sede

1. Premessa

La presente circolare integra, sotto il profilo della disciplina della fermata e della sosta, le indicazioni già impartite con la Circolare interna n. 1/2026 in materia di autorizzazioni all'accesso in Z.T.L. per l'attività di ciclofattorino/riders.

L'estensione del regime autorizzatorio semplificato, quanto alle categorie di veicoli ammessi e alla platea dei soggetti legittimati richiede, per converso, un rafforzamento delle prescrizioni a presidio della regolare fruizione della Z.T.L., affinché l'autorizzazione all'accesso non si traduca in sosta indiscriminata o abusiva, con pregiudizio per la sicurezza della circolazione, la vivibilità del centro storico e la parità di trattamento tra gli utenti.

Le prescrizioni che seguono si applicano a tutti i veicoli autorizzati ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 85/2026, siano essi nella disponibilità di riders con contratto di piattaforma ovvero di titolari di esercizi di somministrazione che effettuano consegne in proprio.

2. Quadro normativo di riferimento

- **Art. 7, comma 4, CdS:** i permessi di accesso e sosta nelle ZTL possono essere subordinati a speciali condizioni e cautele.
- **Art. 7, comma 9-ter, CdS:** i Comuni possono stabilire, all'interno di una determinata ZTL, diversi tempi massimi di permanenza tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.
- **Art. 7, comma 14, CdS:** la violazione dei divieti di accesso e circolazione nelle ZTL è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 a € 332,00.
- **Art. 157, comma 1, CdS:** definisce la *fermata* come «temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata», con conducente presente e pronto a riprendere la marcia; e la *sosta* come «sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente».
- **Art. 157, comma 6, CdS:** nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.
- **Art. 158, comma 2, CdS:** divieto di fermata e sosta, tra l'altro, nelle aree pedonali urbane [lett. i)], negli spazi riservati a veicoli per persone con disabilità [lett. g)], in corrispondenza di passaggi pedonali e di attraversamenti ciclabili [lett. e)], e in tutti i luoghi ove sia impedito l'accesso ad altro veicolo o lo spostamento di veicoli in sosta [lett. b)].
- **Art. 198, comma 2, CdS:** in caso di violazione dei divieti di circolazione e sosta nelle ZTL, ciascuna singola violazione accertata costituisce infrazione autonoma.

3. Prescrizioni operative

3.1. Tempo massimo di permanenza nella Z.T.L. e obbligo di esposizione del disco orario.

Ai sensi dell'art. 7, comma 9-ter, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il tempo massimo di permanenza continuativa dei veicoli autorizzati ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 85/2026 all'interno del perimetro ZTL è fissato in **45 (quarantacinque) minuti**.

Il tempo decorre dall'ingresso nel perimetro ZTL. A tal fine, il conducente ha l'obbligo di esporre in modo chiaramente visibile sul parabrezza, accanto al pass ZTL, un **disco orario** conforme al modello regolamentare (art. 157, comma 6, CdS), sul quale dovrà essere indicato l'orario di ingresso nella ZTL.

L'accertamento del rispetto del tempo massimo di permanenza è effettuato:

- mediante **controllo diretto** degli organi di polizia, che verificheranno l'orario indicato sul disco orario e l'ora corrente;
- nei casi di permanenza prolungata riscontrata in occasione di passaggi successivi nella medesima serata, mediante **annotazione dell'orario di primo rilevamento** da parte dell'agente accertatore.

Il superamento del limite massimo di permanenza integra violazione dell'art. 7, comma 14, CdS ed è sanzionato ai sensi di legge. In caso di contestazione differita, l'agente provvederà ad annotare nel verbale l'orario del primo accertamento e quello del successivo riscontro.

Nel caso in cui, per comprovate e documentate esigenze di servizio (es. consegne multiple nella medesima ZTL), sia prevedibile un tempo di permanenza superiore a 45 minuti, il titolare del permesso è tenuto a darne comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale, indicando le commesse da eseguire con i relativi indirizzi di destinazione. La comunicazione può essere effettuata anche per le vie brevi al numero 0966/21380, ferma restando la regolarizzazione entro 24 ore mediante invio della documentazione all'indirizzo PEC verbali@pec.comune.palmi.rc.it.

3.2. Segnalazione della fermata operativa e limite temporale della fermata

Durante le operazioni di consegna, il conducente deve rimanere nelle immediate vicinanze del veicolo, pronto a riprendere la marcia.

La fermata così segnalata si qualifica come tale ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. b), CdS e non costituisce sosta, purché abbia durata strettamente necessaria all'operazione di consegna e, comunque, non superiore a **15 (quindici) minuti** dalla sua decorrenza.

Decorsi 15 minuti dall'inizio della fermata senza che il veicolo sia stato spostato, la fermata si intende convertita in sosta a tutti gli effetti di legge e il veicolo deve essere collocato in maniera tale da non creare intralcio ad altri veicoli o pedoni.

Ogni consegna effettuata nella ZTL deve essere documentata mediante conservazione della commessa (in formato cartaceo o digitale) riportante data, ora e indirizzo di destinazione.

In sede di controllo da parte degli organi di polizia, il conducente è tenuto a esibire la documentazione relativa alle consegne in corso di esecuzione o appena ultimate nella ZTL.

L'assenza di documentazione delle consegne costituisce elemento probatorio della mancanza di attività di consegna in atto e legittima l'accertamento della sosta non autorizzata ai sensi dell'art. 158, comma 2, CdS, nonché della violazione dell'art. 7, comma 14, CdS per inosservanza delle prescrizioni del permesso.

4. Sospensione e revoca del permesso per violazioni reiterate

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 285/1992, i permessi di accesso e sosta in ZTL sono accordati subordinatamente al rispetto integrale delle prescrizioni di cui all'art. 3 della presente circolare.

La violazione di una o più di tali prescrizioni, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada per ciascuna infrazione accertata, produce le seguenti conseguenze sul permesso:

- alla **terza violazione accertata** nell'arco di 12 mesi (computati a ritroso dalla data dell'ultima violazione), mediante accertamento diretto degli organi di polizia, si applica la **sospensione del permesso per 30 (trenta) giorni consecutivi**, con cancellazione temporanea della targa dalla White List e obbligo di restituzione del pass per il periodo di sospensione;
- in caso di **ulteriori violazioni successive alla riattivazione** del permesso, si applica la **revoca del permesso per l'intera stagione di vigenza della ZTL estiva in corso**, con divieto di presentare nuova istanza di autorizzazione sino al termine della medesima stagione.

La sospensione e la revoca non costituiscono sanzioni amministrative in senso proprio, bensì provvedimenti di amministrazione attiva conseguenti alla violazione delle condizioni cui il permesso è subordinato. Esse si fondano sul principio per cui il titolo autorizzatorio è rilasciato *sub condizione* e la violazione delle condizioni ne determina la decadenza, in applicazione del potere di conformazione dei permessi riconosciuto al Comune dall'art. 7, comma 4, CdS. I provvedimenti di sospensione e revoca sono adottati dal Responsabile del N.G.V.S.I., previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Il Comando di Polizia Locale cura la tenuta del registro delle violazioni ai fini del computo di cui al presente articolo.

4.1. Chiarimento sui titolari di esercizi di somministrazione che effettuano consegne in proprio.

Per i titolari di esercizi di somministrazione che effettuano consegne in proprio, la visura camerale idonea è quella che attesti, nell'oggetto sociale o tra le attività esercitate, lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (codici ATECO 56.10.11, 56.10.12, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 56.30.00 o attività equivalente risultante dall'oggetto sociale). Non è richiesto alcun codice ATECO specifico per il *delivery* (53.20.00, 82.99.99 o 89.99.99), che attengono esclusivamente alla figura del rider puro con contratto di piattaforma. La consegna a domicilio costituisce modalità della somministrazione ed è espressamente riconosciuta dall'art. 64, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e dal punto 69 della Tabella A allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Tuttavia l'attività di consegna a domicilio di alimenti comporta, per l'impresa di somministrazione, l'obbligo di integrare il proprio piano di autocontrollo **HACCP** con le procedure relative alla fase di trasporto e consegna (mantenimento della temperatura, igiene dei contenitori, tempi di percorrenza, rintracciabilità), ai sensi del Reg. CE 852/2004, adempimento che però non richiede alcuna comunicazione o registrazione presso la Camera di Commercio (CCIAA).

5. Disposizioni finali

La presente circolare integra, per i profili qui disciplinati, la Circolare n. 1/2026 e prevale su ogni precedente indicazione, anche verbale, in contrasto con quanto qui disposto.

Per quanto non espressamente regolato dalla presente circolare, si rinvia alla disciplina generale del Codice della Strada, all'Ordinanza Dirigenziale n. 85/2026 e alla Circolare n. 1/2026.

La presente circolare ha efficacia immediata.

Palmi, lì 12 agosto 2026



Il Comandante della Polizia Locale

Magg. Dr. Francesco Managò

Il presente documento è stato redatto con sistemi informatici meccanizzati, la firma autografa del rappresentante dell'Ufficio che lo ha redatto è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Documento trasmesso con sistemi informatici/telematici ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Originale trattenuto agli atti di questo Ufficio.